

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA GIOVENTÙ FEDERALISTA EUROPEA

(Dicembre 2020)

TITOLO I – DEGLI ASSOCIATI

ART. 1 – Tipologie di associato

1. Gli associati della Gioventù Federalista Europea (GFE) possono essere: a) *associati ordinari*, i quali sono tenuti a versare la quota associativa ordinaria comprensiva dei costi di abbonamento al periodico del Movimento Federalista Europeo (MFE) «L'Unità Europea»; b) *associati giovani*, i quali, non avendo ancora compiuto i diciott'anni di età, hanno il diritto di versare una quota ridotta che non comprenda i costi di abbonamento al periodico del MFE; c) *associati familiari*, i quali, coabitando stabilmente in qualsiasi forma giuridica con un associato ordinario o militante, hanno il diritto di versare una quota inferiore a quella ordinaria che non comprenda i costi di abbonamento al periodico del MFE.

2. Si considerano *associati militanti* coloro i quali non solo partecipano attivamente alla vita dell'associazione, ma vi esercitano funzioni elettive di tipo politico o organizzativo e, se ne hanno la possibilità, contribuiscono all'autofinanziamento e al sostegno dell'attività culturale federalista, versando una quota superiore a quella ordinaria atta a coprire parte del costo di abbonamento alle pubblicazioni del Movimento distribuite agli altri associati.

3. Gli associati, siano ordinari, giovani, familiari o militanti, godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi doveri e divieti stabiliti dallo Statuto.

ART. 2 – Tesseramento

1. La definizione dei termini di apertura e di chiusura del tesseramento validi per l'anno successivo è rimessa agli organi competenti del MFE che, previa consultazione del Comitato federale della GFE, deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Nel caso in cui non siano prese nuove deliberazioni, dal 1 gennaio si applicano termini analoghi a quelli previsti per l'anno precedente. Qualora non vi siano deliberazioni cui riferirsi, il periodo di tesseramento coincide con l'intero anno associativo.

ART. 3 – Acquisto della qualità di associato

1. L'adesione alla GFE è legata all'iscrizione presso una Sezione già costituita.

2. La persona, che intenda proporre la propria adesione alla GFE, è tenuta a compilare il modulo di iscrizione, a ciò preordinato, ed a presentarlo al Comitato direttivo della Sezione presso la quale intende iscriversi.

3. In assenza dei requisiti stabiliti dallo Statuto per l'adesione all'associazione, la proposta è rifiutata dal Comitato direttivo della Sezione che abbia ricevuto la proposta. Il rifiuto è motivato per iscritto e deve essere opposto entro sessanta giorni dalla presentazione del modulo di iscrizione o nel più breve termine suggerito dalle circostanze del caso.

4. Nondimeno, si considerano associati della GFE le persone che non abbiano ancora compiuto i trent'anni di età e che siano iscritte in una regolare sezione del MFE presso cui non sia già costituita una Sezione della GFE. Tale riconoscimento non esime dall'onere di attivarsi affinché la nuova Sezione sia costituita nel più breve tempo possibile.

ART. 4 – Ammontare della quota

1. Il Comitato federale della GFE, su proposta del Tesoriere nazionale, delibera entro il 31 dicembre di ogni anno l'ammontare della quota relativa agli *associati giovani* valido per l'anno associativo successivo.

2. La definizione dell'ammontare delle quote relative alle *altre tipologie di associato*, valido per l'anno successivo, è rimessa ai competenti organi del MFE che, previa consultazione del Comitato federale della GFE, parimenti deliberano entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Nel caso in cui non si sia provveduto a deliberare nel termine previsto, dal 1 gennaio si applicano le deliberazioni prese per l'anno precedente.

ART. 5 – Versamento della quota

1. L'associato è tenuto a versare la sua quota associativa annuale al Tesoriere della Sezione, in cui è iscritto, entro il termine di chiusura del tesseramento stabilito nelle modalità di cui all'art. 2 (*Tesseramento*). Nondimeno, il Comitato direttivo della Sezione può condizionare l'accettazione della proposta di adesione dei nuovi iscritti al primo versamento della quota dovuta.

ART. 6 – Rinnovo presso una Sezione diversa

1. L'associato, che risulti iscritto in una Sezione nell'anno associativo precedente, ha facoltà, entro il termine di chiusura del tesseramento di cui all'art. 2 (*Tesseramento*), di rinnovare l'adesione alla GFE iscrivendosi presso una Sezione diversa.

2. L'associato, che richieda il rinnovo dell'adesione presso una Sezione diversa e che eserciti una funzione elettiva nella Sezione o sia delegato ad un Congresso, decade d'ufficio. La decadenza opera altresì per le funzioni elettive esercitate nell'ambito del Centro regionale, se la Sezione, presso cui è richiesto la nuova iscrizione, opera in un'altra Regione.

ART. 7 – Perdita della qualità di associato

1. La persona perde la qualità di associato in ragione: a) della presentazione al Comitato direttivo della Sezione in cui è iscritta di dimissioni scritte, che sono irrevocabili; b) del superamento dei limiti di età stabiliti dall'art. 3 (*Adesione*) dello Statuto; c) dell'espulsione nelle ipotesi stabilite dall'art. 34 (*Espulsione*) dello Statuto, allo spirare dei termini di impugnazione del provvedimento di cui all'art. 37 (*Termini per le impugnazioni*) dello Statuto o a seguito della decisione definitiva; d) della morte.

2. La persona, che eserciti una qualsiasi funzione elettiva e che perda la qualità di associato, decade d'ufficio. L'esercizio di una funzione elettiva è ammesso, fino al termine

naturale del mandato, per coloro che dovessero perdere tale qualità in ragione del superamento dei limiti di età.

ART. 8 – *Elenco degli iscritti*

1. Il Tesoriere della Sezione raccoglie per ciascun iscritto: a) il nome e il cognome; b) l'anno di nascita; c) un indirizzo di dimora necessario per la ricezione dei periodici cui è abbonato e della posta; ed eventualmente d) un recapito telefonico; e) gli indirizzi telematici necessari per la ricezione delle comunicazioni interne.

2. Nessuno può essere iscritto nell'elenco di più di una Sezione.

3. La persona, che abbia versato la quota ma che ai sensi dell'art. 7 (*Perdita della qualità di associato*) abbia perduto la qualità di associato, è mantenuta nell'elenco degli iscritti e fra essi computati fino al termine dell'anno associativo corrente.

4. Il Tesoriere della Sezione è tenuto ad inviare l'elenco degli iscritti al Tesoriere regionale ed al Tesoriere nazionale nelle modalità e nei tempi da loro richiesti per l'aggiornamento degli indirizzi degli iscritti e la gestione generale del tesseramento.

5. I dati personali degli iscritti sono raccolti e conservati nel rispetto delle leggi vigenti sul trattamento dei dati.

TITOLO II – DELLA COSTITUZIONE E DELLO SCIoglIMENTO DI SEZIONI E CENTRI REGIONALI

ART. 9 – *Costituzione della Sezione*

1. Le persone iscritte in una regolare sezione del MFE, che non abbiano ancora compiuto i trent'anni di età e che intendono costituire una Sezione della GFE, si uniscono in Comitato promotore, mediante la sottoscrizione di un verbale che ne richiede il riconoscimento; è inviata copia del verbale al Comitato direttivo regionale e alla Direzione nazionale, a cura di un promotore responsabile.

2. Il suddetto verbale contiene: a) la data ed il luogo di riunione del Comitato promotore; b) il nome dei promotori presenti; c) gli oggetti posti all'ordine del giorno e le deliberazioni prese dal Comitato promotore; d) il nome del promotore responsabile, che ha facoltà di convocare il Comitato promotore e che lo rappresenta; e) la sottoscrizione di tutti i promotori presenti.

3. Il Comitato promotore è riconosciuto dal Comitato direttivo regionale, oppure dalla Direzione nazionale se il Centro regionale non è ancora regolarmente costituito, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale. Il riconoscimento implica il conferimento temporaneo degli obblighi e delle facoltà previste per i comitati direttivi delle sezioni.

4. L'Assemblea costitutiva è composta da tutti i promotori risultanti dal verbale, di cui ai commi precedenti, e dalle persone che siano state successivamente ammesse nel Comitato promotore riconosciuto. È convocata dal promotore responsabile fra i termini di apertura e di chiusura del tesseramento stabiliti nelle modalità di cui all'art. 2 (*Tesseramento*); la

comunicazione, che contiene l'ordine del giorno ed il regolamento proposti, è inviata agli aventi diritto di voto con un preavviso di almeno sette giorni.

5. Il verbale dell'Assemblea costitutiva è sottoscritto da tutti i fondatori. Ne è inviata copia alla Direzione nazionale, che con deliberazione palese prende atto della regolare costituzione della nuova Sezione entro trenta giorni dalla sua ricezione, dandone comunicazione al Comitato federale.

ART. 10 – Costituzione del Centro regionale

1. Il Congresso costitutivo del Centro regionale, sentiti i segretari delle sezioni che operano nella Regione, è convocato dal Segretario generale quando siano integrati i requisiti prescritti dall'art. 11 (*Centro regionale*) dello Statuto; la comunicazione, che contiene l'ordine del giorno e il regolamento congressuale proposti, è inviata alle sezioni con un preavviso di almeno trenta giorni.

2. Il verbale del Congresso costitutivo è sottoscritto da tutti i delegati fondatori. Ne è inviata copia alla Direzione nazionale, che con deliberazione palese prende atto della regolare costituzione della nuova Sezione entro trenta giorni dalla sua ricezione, dandone comunicazione al Comitato federale.

ART. 11 – Scioglimento della Sezione

1. L'Assemblea, a seguito del parere favorevole del Comitato direttivo regionale o, in sua assenza, della Direzione nazionale, può disporre volontariamente lo scioglimento della Sezione, deliberando a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e non inferiore in ogni caso alla maggioranza degli iscritti, al solo fine di razionalizzare la presenza federalista sul territorio.

2. La Sezione è sciolta dal Comitato direttivo regionale, oppure dalla Direzione nazionale, qualora l'Assemblea degli iscritti non si riunisca in sessione ordinaria per almeno due anni associativi consecutivi.

3. Copia del verbale del Comitato direttivo regionale, che dispone lo scioglimento della Sezione, è inviata alla Direzione nazionale, che con deliberazione palese prende atto del regolare scioglimento entro trenta giorni dalla sua ricezione. Lo scioglimento della Sezione è sempre comunicato al Comitato federale.

4. Gli associati, che siano iscritti in una Sezione in fase di scioglimento e che non domandino il passaggio ad un'altra Sezione, si considerano dimissionari ai sensi dell'art. 7 (*Perdita della qualità di associato*).

5. L'eventuale patrimonio della Sezione sciolta è inventariato e devoluto al Centro regionale della GFE, oppure, in sua assenza, al MFE.

ART. 12 – Scioglimento del Centro regionale

1. Il Centro regionale è sciolto dalla Direzione nazionale, quando i requisiti prescritti dall'art. 11 (*Centro regionale*) dello Statuto per la sua regolare costituzione non siano integrati per più di due anni associativi consecutivi. Lo scioglimento del Centro regionale è sempre comunicato al Comitato federale.

3. L'eventuale patrimonio del Centro regionale sciolto è inventariato e devoluto al MFE.

TITOLO III – DEGLI ORGANI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 13 – *Ambito di applicazione*

1. Le disposizioni del presente Capo si riferiscono in generale a tutti gli organi previsti dagli artt. 8 (*Organi della Sezione*), 12 (*Organi del Centro regionale*) e 17 (*Organi del Centro nazionale*) dello Statuto, nella misura in cui siano loro applicabili.

ART. 14 – *Uffici di segreteria*

1. Gli uffici di segreteria sono uffici preposti alla gestione dei lavori degli organi, qualora non si dotino di appositi *Praesidia*, e funzionali al compimento di atti interni ed alla comunicazione fra gli organi di uno stesso livello della GFE o fra i diversi livelli in cui si articola l'associazione.

2. L'Ufficio di Segreteria generale, relativo al Centro nazionale, è composto dal Presidente nazionale, dal Segretario generale e dal Tesoriere nazionale. Tale ufficio non è competente per il Collegio nazionale dei Probiviri per il quale tali funzioni sono espletate dal suo presidente.

3. L'Ufficio di Segreteria del Centro regionale è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere regionali. Tale ufficio non è competente per il Collegio regionale dei Probiviri per il quale tali funzioni sono espletate dal suo presidente.

4. L'Ufficio di Segreteria della Sezione è composto dal Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere della Sezione.

ART. 15 – *Pubblicità della seduta*

1. Le sedute degli organi, che si riuniscono in un luogo fisico, sono pubbliche. Hanno diritto di parteciparvi tutti gli associati; le persone, che non siano aderenti alla GFE, possono essere ammesse ad assistervi.

ART. 16 – *Composizione degli organi*

1. Nelle sedute degli organi, che a norma dello Statuto siano composti dagli iscritti, hanno diritto di voto gli associati iscritti nella Sezione entro il giorno precedente l'invio dell'avviso di convocazione. L'organo può in ogni caso, con deliberazione palese, ammettere al voto i nuovi iscritti.

2. Nelle sedute degli organi, che a norma dello Statuto siano composti di membri, siano essi membri di diritto, o elettivi, oppure cooptati, hanno diritto di voto gli associati che abbiano acquisito tale qualità in ragione di un verbale che ne dispone l'elezione o la cooptazione.

3. Nelle sedute degli organi, che a norma dello Statuto siano composti da delegati, hanno diritto di voto gli associati, iscritti nella Sezione rappresentata, che abbiano acquisito tale qualità in ragione delle graduatorie contenute nel verbale dell'Assemblea degli iscritti convocato in sessione pregressuale.

ART. 17 – Validità della seduta

1. Quando lo Statuto dispone che un organo deliberi con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto, comunque denominati, si considerano presenti: a) gli aventi diritto di voto che siano fisicamente presenti alla riunione; b) gli aventi diritto di voto che siano collegati in via telematica, se lo Statuto ammette tale collegamento; c) gli aventi diritto di voto assenti che abbiano validamente delegato il proprio voto, se lo Statuto ammette tale facoltà.

ART. 18 – Diritto di parola

1. Nelle sedute degli organi hanno diritto di parola tutti gli associati, siano essi componenti dell'organo oppure semplici osservatori; nell'ordine degli interventi è sempre data precedenza a chi ha diritto di voto. Le persone, che non siano aderenti alla GFE e che partecipino validamente alla seduta, possono essere invitate a prendere la parola.

2. I tempi di parola sono deliberati in apertura dei lavori e sono eguali per tutti gli associati.

ART. 19 – Computo dei voti di astensione

1. I voti di astensione espressi in occasione di una votazione di un organo validamente costituito ai sensi dell'art. 17 (*Validità della seduta*): a) non sono considerati nel computo generale dei voti, quando la maggioranza stabilita per prendere una certa deliberazione si riferisce al numero dei voti espressi; b) sono considerati nel computo generale ed hanno valore di voto contrario, quando la maggioranza stabilita per prendere una certa deliberazione si riferisce al numero degli aventi diritto di voto, comunque denominati.

2. Ai fini del comma precedente, ai voti di astensione sono parificate le schede bianche e quelle nulle, quando la votazione ha luogo per scrutinio segreto.

ART. 20 – Mozioni d'ordine. Richiamo al regolamento. Richiesta di informazioni.

1. Nel corso della seduta l'avente diritto di voto, comunque denominato, ha facoltà:

a) di sollevare in forma orale una mozione d'ordine. Tale mozione è adottata per consenso, oppure, dopo aver udito un intervento a favore ed uno a sfavore della durata massima di un minuto, è posta immediatamente in votazione palese;

b) di richiamare l'attenzione di chi presiede la seduta sul fatto che il procedimento o la discussione non sia conforme ad una precisa disposizione dello Statuto o di un regolamento, oppure ad una decisione sull'organizzazione dei lavori o ad una mozione d'ordine precedentemente adottata;

c) di richiedere a chi presiede la seduta precisazioni sul procedimento che sarà seguito, o sull'organizzazione dei lavori.

2. Sono mozioni d'ordine: a) una mozione per sostituire l'associato, che presiede la seduta, o per modificare la composizione dell'eventuale *Praesidium*; b) una mozione per sostituire le persone addette al conteggio dei voti; c) una mozione per modificare una decisione, funzionale all'organizzazione dei lavori della seduta, presa dall'associato che la presiede o dall'eventuale *Praesidium*; d) una mozione per modificare l'ordine del giorno approvato, o il tempo assegnato alla trattazione ad un oggetto posto all'ordine del giorno, oppure per modificare i termini previsti per la presentazione di candidature, di documenti o di emendamenti; e) una mozione per ammettere le deleghe, le candidature, i documenti, o gli emendamenti che siano stati presentati oltre i termini regolamentari; f) una mozione per chiudere le iscrizioni alla lista degli associati che hanno diritto di intervenire nella discussione generale riferita ad un oggetto posto all'ordine del giorno; g) una mozione per modificare i tempi di parola prestabiliti; h) una mozione per chiudere la discussione su un oggetto posto all'ordine del giorno e aprire immediatamente la votazione; i) una mozione per rinviare la deliberazione ad un momento diverso o alla prima seduta successiva e per passare all'oggetto posto all'ordine del giorno successivo; l) una mozione per escludere dalla seduta, che sia aperta al pubblico, le persone che non siano aderenti alla GFE, con riferimento a specifici oggetti posti all'ordine del giorno che si ritiene si debbano trattare a porte chiuse; m) una mozione per togliere il diritto di parola ad una o più persone che causano disturbo, oppure per escluderle dalla seduta.

3. L'abuso delle facoltà di cui al primo comma, volto ad impedire il regolare svolgimento dei lavori dell'organo, è motivo di esclusione dalla seduta e, nei casi più gravi, può essere sanzionato come illecito disciplinare.

ART. 21 – Verbale

1. Delle sedute degli organi è redatto verbale, anche solo nella forma di resoconto sommario.

2. È inviata copia del verbale, entro trenta giorni dal giorno della seduta, ai soggetti che ne abbiano interesse. Ai fini del presente articolo, si considerano interessati coloro i quali, a norma dell'art. 31 (*Dichiarazione di illegittimità*) dello Statuto, abbiano facoltà di impugnare le deliberazioni di tale organo contrarie allo Statuto o ad un regolamento, ed i soggetti ai quali, sulla base di una precisa disposizione dello Statuto o di un regolamento, tale copia è dovuta.

3. L'obbligo di cui al precedente comma si considera adempiuto quando ai soggetti interessati siano offerte adeguate comunicazioni sul contenuto sostanziale delle deliberazioni prese.

ART. 22 – Dimissioni dalla funzione elettiva

1. L'associato, che intenda dimettersi da una funzione elettiva, è tenuto a presentare le proprie dimissioni per iscritto all'organo che lo ha eletto e, per conoscenza, all'eventuale organo di cui sia componente in ragione di detta funzione.

2. Le dimissioni hanno effetto dalla prima seduta successiva alla loro presentazione nella quale sia possibile provvedere alla surroga o all'elezione del sostituto.

CAPO II – DEL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 23 – *Luogo di convocazione del Congresso nazionale*

1. Il Congresso nazionale è convocato presso una località in cui operi una Sezione. La sessione ordinaria del Congresso nazionale non può essere convocata in una stessa Regione per due volte consecutive.

2. Le sezioni, che intendano ospitare il Congresso nazionale, sono tenute a presentare la propria candidatura al Comitato federale entro i termini stabiliti dalla Direzione nazionale. Il Comitato federale valuta le candidature tenendo conto degli oggetti proposti all'ordine del giorno e delle condizioni in cui è convocato il Congresso.

ART. 24 – *Delegati delle sezioni*

1. Il Comitato federale, nell'atto di convocazione del Congresso nazionale, determina il numero dei delegati stabilendo il numero massimo di iscritti che ciascun delegato può rappresentare, valido per tutte le sezioni. Il numero dei delegati, assegnato a ciascuna Sezione, si ottiene dividendo il numero degli iscritti della suddetta Sezione per il numero massimo di iscritti che ciascun delegato può rappresentare ed attribuendo: a) un numero di delegati corrispondente al quoziente intero; b) un altro delegato per l'eventuale resto.

2. Ai fini del comma precedente, il numero degli iscritti, cui riferirsi nell'assegnazione dei delegati, corrisponde: a) al numero di iscritti risultante dal verbale costitutivo, per quanto riguarda le sezioni che siano state regolarmente costituite nel periodo di tesseramento corrente; b) al numero di iscritti risultante dall'elenco inviato al Tesoriere nazionale e relativo all'ultimo periodo di tesseramento, per quanto riguarda le sezioni che si siano state regolarmente costituite in quel periodo; c) alla media del numero di iscritti risultante dagli elenchi inviati al Tesoriere nazionale e relativi agli ultimi due periodi di tesseramento, per quanto riguarda le altre sezioni.

3. A ciascun delegato, eletto nelle modalità di cui all'art. 18 (*Congresso nazionale*) dello Statuto, è attribuito: a) in occasione delle elezioni, un numero di voti pari al numero di iscritti che rappresenta sulla base del verbale dell'Assemblea della Sezione convocata in sessione pregressuale; b) un solo voto, indifferentemente dal numero di iscritti che il delegato rappresenti, in caso di una deliberazione palese o comunque diversa da un'elezione.

4. Il presente articolo si applica analogamente per quanto riguarda il Congresso regionale.

ART. 25 – *Regolamento congressuale*

1. Il Regolamento congressuale è proposto dal Comitato federale nell'atto di convocazione del Congresso nazionale ed approvato in apertura dei lavori dalla plenaria del Congresso.

2. Il Regolamento del Congresso nazionale convocato in sessione ordinaria contiene, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento, le disposizioni relative: a) alla composizione ed ai poteri del *Praesidium* e degli altri uffici congressuali; b) all'ammissibilità ed all'accertamento delle deleghe; c) all'ammissibilità delle mozioni politiche e degli emendamenti; d) all'ammissibilità delle liste di candidati al Comitato federale e delle candidature alla funzione di proboviro nazionale; e) ai procedimenti elettorale e di voto; f) ai criteri di assegnazione dei seggi alle liste di candidati al Comitato federale.

3. Le disposizioni dell'ultimo Congresso nazionale convocato in sessione ordinaria si riferiscono altresì, nella misura in cui siano applicabili, al Congresso nazionale convocato in sessione straordinaria, quando il Comitato federale non provveda a proporre un apposito regolamento, nonché alle assemblee degli iscritti ed ai congressi regionali, qualora le sezioni ed i centri regionali non si dotino di appositi regolamenti.

CAPO III – DEL COMITATO FEDERALE

ART. 26 – *Luogo di convocazione del Comitato federale*

1. Il Comitato federale è convocato presso una località in cui operi una Sezione. Non può essere convocata in una stessa Regione per due volte consecutive, se non per motivate ragioni.

2. Le sezioni, che intendano ospitare il Comitato federale, sono tenute a presentare la propria candidatura alla Direzione nazionale entro i termini da essa stabiliti. La Direzione nazionale valuta le candidature tenendo conto degli oggetti proposti all'ordine del giorno e delle condizioni in cui è convocato il Comitato federale.

ART. 27 – *Comitato federale straordinario*

1. Alla chiusura del Congresso nazionale riunito in sessione ordinaria, è convocato d'ufficio il nuovo Comitato federale per l'elezione del Presidente nazionale, del Segretario generale, del Tesoriere nazionale e degli altri membri della Direzione nazionale. Nelle operazioni di voto, il Comitato federale si avvale in via straordinaria degli uffici congressuali previsti dal regolamento congressuale.

ART. 28 – *Ammissione della delega*

1. Le deleghe sono ammesse in Comitato federale senza particolari formalità, sia che siano pervenute all'Ufficio di Segreteria prima dell'apertura dei lavori, sia che siano espresse dal delegante che per motivate ragioni debba abbandonare la seduta. Le deleghe pervenute sono sempre rese note alla plenaria del Comitato federale.

2. Nella seduta del Comitato federale di cui all'art. 27 (*Comitato federale straordinario*) non sono ammesse le deleghe presentate per conto di aventi diritto di voto che non abbiano partecipato, in tutto o in parte, ai lavori del Congresso nazionale.

ART. 29 – *Ammissione dei documenti e degli emendamenti*

1. All'ordine del giorno del Comitato federale sono inseriti, per essere emendati e posti in votazione finale, i documenti politici proposti dall'Ufficio di Segreteria generale o da almeno un quinto dei membri del Comitato federale.

2. I documenti proposti sono inviati al Comitato federale entro il sesto giorno precedente la seduta.

3. L'Ufficio di Segreteria generale ammette esclusivamente gli emendamenti, riferiti ai documenti di cui al comma precedente, che gli siano presentati nei termini stabiliti dalla Direzione nazionale. Tali termini non possono essere anteriori al terzo giorno precedente la seduta.

4. L'Ufficio di Segreteria generale, sentito il Comitato federale, ha facoltà di rigettare gli emendamenti che non abbiano altro scopo che quello palese di ostruire i lavori; sono tali gli emendamenti che, per la loro natura o il loro numero, impediscano il corretto svolgimento dei lavori e della fase di emendazione ed approvazione dei documenti.

5. Le correzioni formali del testo non sono considerate emendamenti e possono essere apposte senza particolari formalità.

ART. 30 – Modalità di cooptazione

1. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 19 (*Comitato federale*) dello Statuto, il Comitato federale, su proposta del Presidente nazionale o di un terzo dei suoi membri, può cooptare fra i suoi membri degli associati che non vi abbiano già diritto di voto per altro titolo e che ne abbiano merito. La votazione ha luogo per scrutinio segreto.

2. Quando nella medesima seduta sono proposti più associati, si procede ad una cooptazione congiunta. Le dimissioni o la decadenza di un membro cooptato non ha effetti sulla validità della cooptazione congiunta di altri membri.

CAPO IV – DELLA DIREZIONE NAZIONALE

ART. 31 – Modalità di elezione della Direzione nazionale

1. Il Presidente nazionale, il Segretario generale, il Tesoriere nazionale e gli altri membri della Direzione nazionale sono eletti in due distinte fasi elettorali dal Comitato federale nella seduta di cui all'art. 27 (*Comitato federale straordinario*) nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 (*Direzione nazionale*) dello Statuto.

2. Il Presidente nazionale, il Segretario generale e il Tesoriere nazionale sono eletti separatamente nella prima fase elettorale; le candidature sono raccolte contestualmente all'apertura della seduta in cui si svolge l'elezione. Gli altri membri della Direzione nazionale sono eletti congiuntamente dal Comitato federale nella seconda fase, su proposta del nuovo Ufficio di Segreteria generale.

3. L'Ufficio di Segreteria può sempre, nelle sedute successive, proporre al Comitato federale l'integrazione della Direzione nazionale tramite l'elezione di nuovi membri.

ART. 32 – Decadenza della Direzione nazionale

1. Le dimissioni, la sfiducia o la decadenza di un membro della Direzione nazionale non hanno effetti sulla validità dell'elezione congiunta di altri membri.

2. Se decadono, sono sfiduciati, oppure si dimettono sia il Presidente nazionale, che il Segretario generale, che il Tesoriere nazionale, si procede allo scioglimento anticipato dell'intera Direzione nazionale mediante convocazione del Comitato federale.

CAPO V – DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

ART. 33 – Parere preventivo

1. Il Collegio nazionale dei Probiviri è tenuto, su richiesta del Comitato federale o della Direzione nazionale pervenutagli con un anticipo di almeno trenta giorni, ad esprimere preventivamente un parere sull'interpretazione di norme di procedura da cui dipenda la validità delle sedute, delle operazioni di voto, delle elezioni, delle deliberazioni, oppure del verbale.

2. La facoltà, di cui al comma precedente, non esime gli associati che esercitino funzioni elettive dal conoscere ed applicare direttamente e senza intermediazioni le norme dello Statuto e dei regolamenti.

3. Il parere preventivo non è vincolante per l'organo che l'ha richiesto, né per il Collegio nazionale dei Probiviri quando decide sull'impugnazione di una deliberazione presa o di un provvedimento disciplinare emesso in seguito alla richiesta, di cui al prima comma, e si palesi un errore nell'interpretazione preventivamente data alle norme.

TITOLO IV – DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E DELLE IMPUGNAZIONI

ART. 34 – *Principio di conciliazione*

1. I procedimenti relativi ad illeciti disciplinari, ad impugnazioni o appelli, di cui al presente Titolo, e volti a garantire il rispetto sostanziale dello Statuto e dei regolamenti, si svolgono secondo modalità pratiche che favoriscano in concreto la conciliazione fra le parti.

ART. 35 – *Procedimento disciplinare*

1. Il procedimento disciplinare ha inizio con la contestazione del fatto, mossa da un associato nei confronti di un altro e rivolta all'organo direttivo che sia competente all'emissione del provvedimento.

2. La contestazione del fatto può consistere nella richiesta di chiarimenti, oppure nella formulazione di un'accusa; può avere forma scritta o orale.

3. Il soggetto interessato dal procedimento è convocato per rispondere del fatto di fronte al competente organo direttivo. Se non si presenta, oppure rifiuta di presentarsi, rinuncia alla difesa; la convocazione non può essere fatta con tempi e modalità tali da renderne inevitabile l'assenza.

4. Il procedimento disciplinare termina d'ufficio: a) con la deliberazione, favorevole o contraria, all'emissione del provvedimento; b) quando sono spirati i termini previsti per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 32 (*Provvedimenti disciplinari*) dello Statuto.

5. Nessuno può essere sottoposto ad un secondo procedimento disciplinare per uno stesso fatto. Tale divieto non si applica, se il primo procedimento non ha avuto altro scopo che quello di proteggere l'associato da un giudizio effettivo.

6. All'interessato è dovuta copia del verbale in cui è iscritto il provvedimento disciplinare o la deliberazione contraria alla sua emissione.

ART. 36 – *Impugnazione*

1. La deliberazione presa da un organo in violazione della legge, dello Statuto o dei regolamenti è impugnata dall'interessato, nei termini previsti dall'art. 36 (*Termini per le*

impugnazioni) dello Statuto, mediante l'invio di copia del verbale in cui la deliberazione è iscritta e di una lettera di motivazione al collegio competente e, altresì, all'organo che ha deliberato.

2. Parimenti, il provvedimento disciplinare è impugnato dall'interessato, nei termini previsti dallo Statuto, mediante l'invio di copia del verbale in cui il provvedimento è iscritto e di una lettera di motivazione al collegio competente e, altresì, all'organo che lo ha emesso.

3. Il presidente del Collegio dei Probiviri che non sia competente per la specifica impugnazione rimette gli atti al collegio competente, entro quindici giorni dall'impugnazione.

4. Il Collegio dei Probiviri competente giudica entro novanta giorni dall'impugnazione, oppure nel più breve termine suggerito dalle circostanze del caso; ha facoltà di convocare congiuntamente le parti prima di decidere. Ad esse è dovuta copia del verbale in cui è iscritta la decisione.

5. Ai fini del presente articolo, sono parti colui che ha impugnato la deliberazione o il provvedimento e l'ufficio di segreteria dell'organo che l'ha presa o l'ha emesso.

ART. 37 – Appello

1. L'appello è presentato nei termini previsti dall'art. 36 (*Termini per le impugnazioni*) dello Statuto dalla parte che si ritiene insoddisfatta dalla decisione del Collegio regionale dei Probiviri, mediante l'invio di copia del verbale che la contiene e di una lettera di motivazione al Collegio nazionale dei Probiviri e, altresì, all'altra parte.

2. Il Collegio nazionale dei Probiviri giudica entro novanta giorni dall'appello, oppure nel più breve termine suggerito dalle circostanze del caso; ha facoltà di convocare congiuntamente le parti prima di decidere. Ad esse è dovuta copia del verbale in cui è iscritta la decisione.

4. Ai fini del presente articolo, sono parti colui che ha presentato l'appello e l'ufficio di segreteria dell'organo che aveva preso la deliberazione o aveva emesso il provvedimento inizialmente impugnato.

TITOLO V – DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

ART. 38 – Ripartizione della quota

1. Il Comitato federale, su proposta del Tesoriere nazionale e d'intesa con il MFE, delibera entro il 31 dicembre di ogni anno l'ammontare delle parti di quota spettanti alla GFE ed al MFE valido per l'anno associativo successivo.

2. Nel caso in cui il Comitato federale non abbia deliberato nel termine previsto, oppure il Tesoriere nazionale non abbia raggiunto con il MFE una nuova intesa, dal 1 gennaio si applicano le intese raggiunte e le deliberazioni prese per l'anno precedente.

3. Il Tesoriere della Sezione è tenuto a versare direttamente al MFE le quote spettanti al Centro nazionale della GFE ed al MFE nelle modalità e nei tempi richiesti dai competenti organi del MFE. Il Tesoriere nazionale della GFE riceve dal MFE le parti dovute al Centro nazionale e già versate al MFE.

4. La ripartizione della parte rimanente della quota fra Sezione e Centro regionale della GFE è regolata dalle discipline locali.

ART. 39 – *Obblighi dei rappresentanti legali*

1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i rappresentanti legali hanno l'obbligo: a) di rendicontare e giustificare tutte le spese effettuate al Tesoriere competente, entro e non oltre due giorni dalla loro assunzione; b) di informare semestralmente, in via ordinaria, il rispettivo organo direttivo circa la gestione amministrativa e finanziaria; c) di consegnare su richiesta dell'organo direttivo una relazione straordinaria circa la gestione amministrativa e finanziaria, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta; d) di comunicare all'organo direttivo i contenziosi a carico dell'associazione, siano giudiziali o stragiudiziali, attivi o passivi, sorti o minacciati, entro e non oltre due giorni.

ART. 40 – *Obblighi del Tesoriere nazionale*

1. Il Tesoriere nazionale è tenuto: a) ad osservare gli obblighi di cui all'art. 23 (*Tesoreria nazionale*) dello Statuto; b) ad inviare il rendiconto economico e finanziario del Centro nazionale, da lui predisposto, al Comitato federale entro il quindicesimo giorno precedente la seduta in cui è posto in votazione; c) a comunicare alle sezioni entro il 31 dicembre di ogni anno i termini di apertura e di chiusura del tesseramento stabiliti nelle modalità di cui all'art. 2 (*Tesseramento*), l'ammontare delle quote relative alle differenti tipologie di associato determinato nei modi previsti all'art. 4 (*Ammontare della quota*) e i criteri di ripartizione deliberati ai sensi dell'art. 38 (*Ripartizione della quota*) validi per il nuovo anno associativo, oltre alle modalità ed ai tempi richiesti ai tesorieri delle sezioni per l'invio degli elenchi degli iscritti.

TITOLO VI – DELLE COMUNICAZIONI INTERNE

ART. 41 – *Mittente delle comunicazioni interne*

1. Le comunicazioni interne e le documentazioni a loro allegate, che, a norma dello Statuto o di un regolamento, debbano essere presentate da uno specifico associato in ragione della funzione da lui esercitata, oppure di sua iniziativa, sono da lui inviati personalmente.

2. Le comunicazioni interne e le documentazioni a loro allegate, che, a norma dello Statuto o di un regolamento, debbano essere presentate:

a) da un organo collegiale del Centro nazionale, oppure dal Centro nazionale stesso, sono inviate da un componente dell'Ufficio di Segreteria generale a ciò incaricato;

b) da un organo collegiale del Centro regionale, oppure dal Centro regionale stesso, sono inviate da un componente dell'Ufficio di Segreteria regionale a ciò incaricato;

c) da un organo collegiale della Sezione, oppure dalla Sezione stessa, sono inviate da un componente dell'Ufficio di Segreteria della Sezione a ciò incaricato.

ART. 42 – *Destinatari delle comunicazioni interne*

1. Le comunicazioni interne e le documentazioni a loro allegate, che, a norma dello Statuto o di un regolamento, si debbano presentare ad uno specifico associato in ragione della

funzione da lui esercitata, oppure perché a lui rivolti, sono inviati in via telematica all'indirizzo personale da lui fornito all'atto di iscrizione o di rinnovo dell'adesione, oppure all'indirizzo di riferimento di tale funzione elettiva.

2. Le comunicazioni interne e le documentazioni a loro allegate, che, a norma dello Statuto o di un regolamento, si debbano presentare:

a) ad un organo collegiale del Centro nazionale, oppure al Centro nazionale stesso, sono inviati in via telematica, a seconda del caso: I) all'indirizzo di riferimento di tale organo collegiale o dello stesso Centro nazionale; II) agli indirizzi personali di tutti i membri dell'organo collegiale, se non vi è un indirizzo di riferimento e sempre che tale operazione sia agevolata da mezzi di comunicazione interna a ciò preordinati; III) negli altri casi, agli indirizzi dei membri dell'Ufficio di Segreteria generale, che si fanno carico di inoltrarli;

b) ad un organo collegiale del Centro regionale, oppure al Centro regionale stesso, sono inviati in via telematica, a seconda del caso: I) all'indirizzo di riferimento di tale organo collegiale o dello stesso Centro regionale; II) agli indirizzi personali di tutti i membri dell'organo collegiale, se non vi è un indirizzo di riferimento e sempre che tale operazione sia agevolata da mezzi di comunicazione interna a ciò preordinati; III) negli altri casi, agli indirizzi dei membri dell'Ufficio di Segreteria regionale, che si fanno carico di inoltrarli.

c) ad un organo collegiale della Sezione, oppure alla Sezione stessa, sono inviati in via telematica, a seconda del caso: I) all'indirizzo di riferimento di tale organo collegiale o della Sezione stessa; II) agli indirizzi personali di tutti i membri dell'organo collegiale, se non vi è un indirizzo di riferimento e sempre che tale operazione sia agevolata da mezzi di comunicazione interna a ciò preordinati; III) negli altri casi, agli indirizzi dei membri dell'Ufficio di Segreteria della Sezione, che si fanno carico di inoltrarli.

ART. 43 – SITO WEB

1. La GFE si dota di un sito web dedicato alla promozione presso i terzi della sua organizzazione, delle iniziative politiche e delle attività sul territorio. È fruibile al Centro nazionale, ai centri regionali ed alle sezioni per la condivisione di informazioni utili.

2. L'obbligo regolamentare di inviare documentazione ed atti, ivi compresi i verbali, si considera adempiuto quando siano messi a disposizione degli associati in un'area del sito web a loro riservata, dandone comunicazione.

3. L'informatizzazione del modulo di iscrizione, di cui all'art. 3 (*Acquisto della qualità di associato*), non può implicare la creazione di procedure che derogano alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 – Interpretazione ed applicazione dei regolamenti

1. Se una questione non può essere risolta con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni dei regolamenti che disciplinano casi simili o materie analoghe.

2. Le disposizioni dei regolamenti, di cui non si possa dare un'interpretazione conforme alle norme della legge o dello Statuto, sono disapplicate.

ART. 45 – Ammissione delle proposte di modifica allo Statuto

1. Le proposte di modifica, di cui all'art. 38 (*Revisione dello Statuto*) dello Statuto, possono essere formulate da un terzo dei membri del Comitato federale, oppure da un terzo delle sezioni. L'Ufficio di Segreteria generale ne ammette il deposito, quando siano inviate al Comitato federale, che è chiamato a convocare il Congresso nazionale in sessione ordinaria, entro il trentesimo giorno precedente la seduta.

2. Le proposte depositate, congiuntamente al parere non vincolante espresso dal Comitato federale, sono inviate alle sezioni in vista del Congresso.

ART. 46 – Entrata in vigore e revisione del Regolamento attuativo

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2021.

2. Le proposte di modifica al presente Regolamento possono essere formulate dalla Direzione nazionale, o da un terzo dei membri del Comitato federale, oppure da un terzo delle sezioni. L'Ufficio di Segreteria generale le ammette, quando siano inviate al Comitato federale entro il trentesimo giorno precedente la seduta.

3. Le proposte ammesse sono poste in discussione generale ed eventualmente emendate nella seduta corrente. Nondimeno, la votazione finale si svolge nella seduta successiva, se le proposte di modifica non sono formulate per adeguare il presente Regolamento ad un obbligo di legge o per apporre una correzione soltanto formale al testo.

4. Le disposizioni, che aggravano un procedimento deliberativo mediante la compartecipazione del MFE, oppure gli riconoscono un diritto, sono modificate, previa intesa con il MFE.

5. Le modifiche non sono retroattive.

Approvato dal Comitato Federale il 20.12.2020